



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"COMUNICO" APS-ETS

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e del Decreto legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione "**Comunico APS-ETS**", al fine di poter successivamente iscrivere Associazione Comunico al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) al momento della sua istituzione che prevede esenzione su imposte di bollo e registrazione.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Livorno. Il Consiglio direttivo può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

Art. 3 - Lo scopo, finalità e attività

L'Associazione di promozione sociale non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale elencate dal comma 1, art 5 Cts e di interesse specifico qui di seguito riportate:

Lett. A) Servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione nei confronti di alunni e studenti con disabilità sensoriale (sordità e minorazione visiva) e con problemi specifici dell'apprendimento e linguaggio in ambito scolastico, extra scuola e universitario.

Lett. B) Servizio di Interpretariato di LIS Lingua dei Segni Italiana

Lett. C) Formazione e Aggiornamento rivolta a insegnanti e operatori del settore sociale, educativo sulle tematiche delle disabilità sensoriali e l'abbattimento delle barriere comunicative presenti nella vita delle persone con disabilità sensoriale e nella vita di persone con problemi specifici dell'apprendimento e linguaggio.

Lett. D) Formazione sulla conoscenza della LIS Lingua dei Segni Italiana al fine di divulgarne e sensibilizzarne l'importanza e il riconoscimento.

Lett. E) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale.

Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere e valorizzare la dignità, l'autonomia e l'emancipazione della persona con disabilità sensoriale e/o con disturbi della comunicazione e/o disturbi specifici dell'apprendimento, in tutti gli aspetti della vita, l'autodeterminazione, l'accessibilità e



l'informazione, l'educazione, la formazione e l'integrazione scolastica, post-scolastica, professionale lavorativa e sociale, la piena attuazione del diritto al lavoro dei sordi, la lingua dei segni, la comunicazione totale, multimodale ed il bilinguismo, la riabilitazione, la cultura, lo sport, il tempo libero e le attività ricreative.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - La durata

L'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 - I mezzi economici e attività secondarie

L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e



sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Cts, attività diverse da quelle di interesse generale, specifico, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Cts, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - I soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione;
- si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di soci:

- 1) **Soci fondatori**: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- 2) **Soci ordinari**: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo;

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione volontaria o prestazione di lavoro degli associati. L'Associazione ha la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Ai sensi della normativa sempre di riferimento L.383/2000 art.18 comma 2, l'associazione si avvale, in caso di necessità, vista la specificità dei servizi che svolge per il proseguimento delle finalità statutarie che prevedono specifiche competenze e qualifiche, del lavoro autonomo o dipendente dei rappresentanti del Consiglio direttivo e di tutti i Soci in possesso di determinati requisiti e competenze.

Art. 7 - La domanda di ammissione

Il Consiglio direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- redatta per iscritto;



- indirizzata al Consiglio direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e in particolare: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, indirizzo mail, codice fiscale ed attività svolta.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti dei soci

Tutti i soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- a) di eleggere gli organi sociali;
- b) di essere eletti negli stessi organi sociali;
- c) di informazione e di controllo.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto.

Art. 9 - I doveri dei soci

I membri dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- in modo personale;
- in modo volontario;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate dal regolamento.

Art. 10 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;



- per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);
- per decesso;
- per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso del socio dall'Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al Presidente

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite preventivamente dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



Art. 12 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. Sempre in riferimento alla L.383/2000 art.18 comma 2, l'associazione si avvale, in caso di necessità, vista la specificità dei servizi che svolge per il proseguimento delle finalità statutarie che prevedono specifiche competenze e qualifiche, del lavoro autonomo o dipendente dei rappresentanti del Consiglio direttivo e di tutti i Soci in possesso di determinati requisiti e competenze.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Ai sensi della normativa di riferimento e indirettamente presente all'articolo 10, comma 6, del d.lgs 460/1997 che regola le associazioni no profit, sia dalla riforma del Terzo Settore, che all'articolo 8, comma 3, considera possibile la *corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali ma proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e NON considera possibile la divisione di eventuali utili associativi che dovranno essere investiti sempre nell'associazione.*

Art. 13 - Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente.
- 4) l'Organo di controllo (Monocratico)

Art. 14 - L'Assemblea

L'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante nel libro degli associati.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;



- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- nominare il Consiglio direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 14;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il bilancio
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
-

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 16 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla



devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 20;

- delibera sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nomina il Presidente scelto fra i suoi membri.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

I componenti del consiglio direttivo possono intervenire mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Consiglio direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale ;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ;
- ammette i nuovi soci;
- Redige il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

I rappresentanti del Consiglio Direttivo non possono svolgere per altre Associazioni o a nome proprio attività di interesse specifico elencate nel



presente Statuto alla Lettera A-B-C-D-E, salvo eccezioni autorizzate dal Consiglio direttivo stesso, pena la sospensione della sua carica direttiva.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo in seduta ordinaria e straordinaria. Il Presidente può delegare in via permanente o temporanea parte dei propri compiti e poteri al Vice presidente o un rappresentante del Consiglio direttivo.

In caso di necessità e in caso di urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva e inseriti in bilancio.

Art. 19 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle diverse attività di cui art.5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa del bilancio.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 15 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né



corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 21 - Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

Art. 22 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 23 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci con diritto di voto dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.



Art. 25 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.

Livorno 2 ottobre 2020

Letto e approvato dai membri del Consiglio Direttivo